

Linee guida per l'accreditamento di nuovi corsi di diploma accademico di II livello biennali AFAM

ai sensi dell'art. 8 del D.M. 14/2018

Approvate dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con Delibera n. 62 dell'11/03/2021

[Aggiornate con Delibera del Consiglio Direttivo n. 23 del 30 gennaio 2025]

Sommario

1. Premessa	2
2. Accreditamento iniziale di nuovi corsi di II livello.....	2
3. Procedure di valutazione di competenza dell'ANVUR	2
4. Requisiti e criteri di valutazione	3
4.1 Valutazione dell'istituzione e ampliamento dell'offerta formativa.....	4
4.2 Risorse strutturali.....	6
4.3 Risorse di personale	7
4.3.1 Requisiti quantitativi della docenza.....	7
4.3.2 Requisiti qualitativi e livello di qualificazione della docenza.....	7
4.4 Risorse finanziarie.....	11
4.5 Organizzazione e centralità dello studente.....	12
AVVERTENZE GENERALI.....	12

1. Premessa

Le presenti Linee Guida definiscono i criteri valutativi specifici per l'accREDITamento iniziale di nuovi corsi di diploma accademico di II livello biennali (di seguito anche bienni) nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, pubbliche e private. Gli standard e gli indicatori definiti dall'ANVUR tengono conto delle peculiarità dei diversi settori AFAM e del tipo di istituzione.

I criteri adottati dall'Agenzia sono elaborati in coerenza con i principi definiti a livello europeo e contenuti negli *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015)*¹.

2. AccredITamento iniziale di nuovi corsi di II livello

Per le richieste di accREDITamento iniziale di nuovi corsi di II livello biennali AFAM ai sensi dell'art. 8 del D.M. 14/2018 e per le relative attività di valutazione, il MUR ha predisposto una piattaforma informatica ove le Istituzioni devono inserire la documentazione richiesta, con l'obiettivo di emanare i singoli decreti autorizzativi in tempo utile per l'inizio del successivo anno accademico. All'interno di tale piattaforma è presente una specifica sezione denominata "Sezione E - Valutazione ANVUR" per le valutazioni di competenza dell'Agenzia.

Con riferimento alle Istituzioni autorizzate ex art. 11 del D.P.R. 212/2005, la nota MUR 1071/2021, richiamata nelle indicazioni operative annuali fornite dal Ministero, precisa che **la domanda per l'autorizzazione di nuovi corsi può essere presentata solo a seguito della prima valutazione positiva resa dall'ANVUR** e tenuto conto delle tempistiche previste dalla normativa per l'accREDITamento periodico. Le Istituzioni che devono ottenere tale valutazione dell'ANVUR e intendono ampliare la loro offerta formativa, ne danno preventiva comunicazione all'ANVUR e al Ministero secondo le tempistiche definite nelle note sopracitate.

Inoltre, anche per la prima richiesta di ampliamento dell'offerta formativa presso una **sede decentrata** già autorizzata dal Ministero, l'esame di tale istanza sarà subordinato all'esito positivo della valutazione al termine del secondo anno di attività per la sede decentrata.

Ai fini delle suddette attività di valutazione periodica, come indicato dal Ministero, le Istituzioni autorizzate ex art. 11 del D.P.R. 212/2005 comunicano e aggiornano annualmente nelle piattaforme ministeriali i dati relativi ai propri organi, al personale docente e tecnico amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria dell'ente, nonché gli ulteriori dati necessari ai fini delle valutazioni di competenza dell'ANVUR.

3. Procedure di valutazione di competenza dell'ANVUR

Il Ministero provvede all' esame del possesso dei requisiti di ammissibilità delle domande e

¹ https://www.engq.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf (traduzione italiana all'indirizzo <https://www.engq.eu/wp-content/uploads/filebase/esg/ESG%20in%20Italian.pdf>).

a trasmettere al CNAM e all'ANVUR le istanze che risultano in regola con tali requisiti. Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte dell'ANVUR e del CNAM di segnalare al Ministero eventuali profili critici relativi all'ammissibilità delle istanze che dovessero emergere nell'ulteriore corso della valutazione. **L'ANVUR rende il proprio parere solo successivamente al parere favorevole del CNAM, attesa la necessità che la valutazione della qualificazione della docenza in relazione ai corsi da attivare faccia riferimento ad un ordinamento didattico definitivo.**

Per quanto riguarda la valutazione di competenza dell'ANVUR, l'analisi della documentazione inserita dalle Istituzioni nella piattaforma informatica viene preliminarmente condotta da un Panel di Esperti della Valutazione (peer reviewer) appositamente scelti dall'Agenzia tra gli iscritti all'Albo degli Esperti ANVUR del settore AFAM per la valutazione delle istanze risultate in possesso dei requisiti di ammissibilità.

La **valutazione preliminare** può concludersi con un giudizio positivo o negativo circa l'accreditamento del corso. In caso di giudizio positivo la relazione della Commissione è trasmessa al Consiglio Direttivo dell'ANVUR per la formulazione del parere finale; in caso di giudizio negativo viene inviata all'istituzione AFAM proponente per le eventuali **controdeduzioni**.

Si precisa che in fase di controdeduzioni, non sarà possibile considerare osservazioni finalizzate alla **sostanziale** modifica delle risorse strutturali, umane e finanziarie allegate all'istanza. Tali modifiche potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

In caso di valutazione negativa, il MUR o l'Istituzione valutata possono chiedere, una sola volta e per specifiche motivazioni, il **riesame**² del parere adottato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

4. Requisiti e criteri di valutazione

Il Decreto Ministeriale n. 14 del 9 gennaio 2018 definisce le modalità per la messa ad ordinamento dei percorsi sperimentali già autorizzati e per l'accreditamento di nuovi bienni ordinamentali nel settore AFAM. L'art. 8, comma 1, prevede che la richiesta di accreditamento iniziale di nuovi corsi di II livello biennali da parte delle Istituzioni AFAM sia esaminata dal Ministero e, per quanto di competenza, dall'ANVUR sulla base dei seguenti elementi:

- a) parere rilasciato dai Comitati territoriali di coordinamento tra le Istituzioni, di cui all'art. 6, comma 5 del D.M. 14/2018, limitatamente agli Istituti musicali di studi superiori interessati³;

² Si veda specifica procedura per la richiesta di Riesame dell'Istanza, disponibile sul sito dell'Agenzia.

³ L'art. 6, comma 5, del D.M. 14/2018 indica che, limitatamente agli Istituti Superiori di Studi Musicali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, i Comitati, al fine di ottimizzare l'offerta formativa, valutano: a) la sostenibilità dell'iniziativa in riferimento al numero di studenti che si intendono iscrivere ai corsi accademici di secondo livello; b) la configurazione di analoga offerta formativa già presente, o contemporaneamente richiesta, in altra Istituzione territorialmente contigua tale da non giustificare sul piano numerico e finanziario una duplice attivazione.

- b) possesso dei **requisiti didattici** e di **qualificazione della ricerca**;
- c) valutazione relativa alla **sussistenza di dotazioni edilizie e strumentali** che devono avere carattere di stabilità;
- d) valutazione, dal punto di vista **quantitativo e qualitativo, della docenza** da impegnare nei corsi commisurata al numero e alla tipologia delle attività formative e rapportata al numero degli studenti iscrivibili;
- e) valutazione relativa alla sussistenza di **adeguate risorse finanziarie**, con l'obiettivo di verificare la sostenibilità e la qualità complessiva dell'Istituzione e dei corsi, con particolare riguardo alla congruità delle risorse economiche previste per la docenza in rapporto alla tipologia dei corsi da attivare;
- f) **organizzazione dell'istituto** coerente con i principi organizzativi di cui al D.P.R. n. 132/2003.

Degli elementi di cui sopra sono di competenza dell'ANVUR le valutazioni delle lettere b), c), d) ed e).

4.1 Valutazione dell'istituzione e ampliamento dell'offerta formativa

I criteri individuati dall'ANVUR sono basati sui requisiti previsti dalla normativa e dettagliati dal Ministero e sono altresì coerenti con gli ESG 2015.

Per la valutazione della qualità complessiva dell'Istituzione, l'ANVUR si avvale del contributo dei Nuclei di Valutazione (di seguito anche NdV), attraverso l'analisi della Relazione annuale e la valutazione della documentazione inserita dalle Istituzioni all'interno della piattaforma "Nuclei AFAM" predisposta dal MUR.

La valutazione dell'ANVUR viene pertanto effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- a. **analisi della piattaforma "Nuclei AFAM"** per le sezioni "Istituzione". Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le Istituzioni che non hanno compilato le sezioni riservate all'Istituzione per ogni punto della piattaforma;
- b. **analisi dell'ultima Relazione annuale del Nucleo di Valutazione**. Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le Istituzioni che non hanno trasmesso la "Relazione del Nucleo di Valutazione";
- c. analisi delle informazioni contenute nella piattaforma informatica relativa all'accREDITamento di nuovi bienni AFAM, con particolare riferimento ai dati presenti nella "**Sezione E - Valutazione ANVUR**".

L'ANVUR analizza in primo luogo la **motivazione** e i **principali elementi di analisi a sostegno dell'attivazione del corso**, anche con riferimento a quanto indicato dallo standard 1.2 "*Design and approval of programmes*" degli ESG 2015.

Tale standard richiama l'attenzione sull'importanza della fase di progettazione dei nuovi corsi di studio, da effettuarsi definendo obiettivi generali coerenti con la strategia istituzionale ed espliciti risultati di apprendimento, coinvolgendo gli studenti e gli altri portatori di interesse, utilizzando esperienze e punti di riferimento esterni. Tale progettazione dovrebbe inoltre essere effettuata in modo tale da favorire un'agevole

progressione da parte degli studenti, anche con riferimento al triennio di cui il corso biennale richiesto costituisce la prosecuzione. Dovrebbe inoltre definire il carico di lavoro previsto per gli studenti, ad es., in crediti ECTS e includere, ove appropriate, opportunità ben strutturate di tirocinio. La progettazione di nuovi corsi dovrebbe infine essere soggetta a un processo di approvazione formale da parte dell'Istituzione (cfr. nota n. 3).

In particolare, viene verificata la **specificità degli obiettivi individuati rispetto al contesto territoriale e nazionale e**, laddove pertinente, **internazionale (benchmarking)** e tenuto altresì conto della consultazione delle parti interessate, sentite sia in modo diretto (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale) sia attraverso l'utilizzo di studi di settore (se presenti). A tal fine, l'Istituzione è chiamata anche a descrivere come sono state esaminate le **potenzialità del nuovo corso in relazione all'eventuale presenza di un corso con lo stesso codice, o comunque con profili formativi simili**, nella stessa Istituzione o in Istituzioni della stessa regione o di regioni limitrofe. Nel caso l'Istituzione abbia corsi con un **numero molto ridotto di studenti iscritti** e immatricolati o un numero elevato di corsi non attivi, viene richiesto di **motivare in modo ancora più analitico** le ragioni alla base dell'ampiamiento dell'offerta formativa.

Suggerimenti per la progettazione in qualità di un corso di nuova istituzione

La progettazione di un nuovo corso di studio costituisce uno dei processi chiave dell'Assicurazione della Qualità delle Istituzioni della formazione superiore, che deve essere progettato e gestito da ciascuna Istituzione avendo, come riferimento fondamentale, i seguenti documenti, definiti e/o aggiornati, per ciascun anno accademico, dal MUR, dall'ANVUR e dal CNAM:

- disposizioni e indicazioni operative del MUR per la presentazione di nuove istanze;
- Linee Guida ANVUR per l'Accreditamento di nuovi corsi di diploma accademico di II livello biennali AFAM;
- documento del MUR "Criteri per una valutazione omogenea degli ordinamenti didattici dei corsi di studio formulati ai sensi del D.P.R.212/2005";
- Linee Guida e/o indicazioni operative predisposte dall'Istituzione proponente per l'Assicurazione della Qualità della Didattica e per la progettazione dei corsi di studio di nuova istituzione.

Dal punto di vista temporale si segnala come virtuoso un processo di progettazione della nuova offerta formativa che si sviluppi con le seguenti fasi:

- verifica della coerenza dei nuovi bienni proposti con la pianificazione strategica dell'Istituzione;
- selezione delle proposte di nuova istituzione da avviare alla progettazione di dettaglio;
- progettazione di dettaglio del corso di nuova istituzione, da realizzare sulla base della documentazione di riferimento di cui ai punti precedenti e con il supporto tecnico del Dipartimento/Scuola e/o di altro organo accademico competente e designato;
- acquisizione del parere sulle proposte di nuova istituzione da parte del Collegio dei Professori, su richiesta del Consiglio Accademico, dei

coordinatori/responsabili (se previsti) di riferimento per il Dipartimento/Scuola proponente (o dei Dipartimenti/Scuole in caso di corsi proposti congiuntamente) e della Consulta degli Studenti;

- valutazione e parere delle proposte di nuova istituzione da parte del Nucleo di Valutazione;
- approvazione delle proposte di nuova istituzione da parte del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- (per i corsi del settore musicale): acquisizione, per tutti i nuovi corsi di studio, del parere favorevole del Comitato Territoriale di Coordinamento (Co.Te.Co.) per l'attivazione nell'anno accademico nel quale viene presentata l'istanza;
- caricamento delle proposte di nuova istituzione all'interno della piattaforma ministeriale, corredate dell'intera documentazione richiesta, ivi inclusi i pareri rilasciati dai diversi Organi Accademici (OO.AA.).

Verrà inoltre valutata l'adeguatezza delle **procedure** e delle **modalità di riconoscimento** delle attività formative pregresse che verranno adottate per il corso di cui è richiesta l'attivazione, con riferimento a quanto indicato nello standard 1.4 "*Student admission, progression, recognition and certification*" degli ESG 2015.

Infine, verranno valutati i requisiti didattici e di qualificazione della ricerca, anche oggetto di valutazione nell'ambito della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione, specifici e attinenti a ciascuno dei nuovi corsi di cui si richiede l'attivazione: convenzioni e protocolli in atto con enti; conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze; completezza e correttezza delle informazioni riportate sul sito web dell'Istituzione; internazionalizzazione; ricerca artistica/scientifica; produzione scientifica e/o artistica; attività di terza missione (cfr. contenuti della piattaforma, "Sezione E - Valutazione ANVUR", Requisiti didattici e di qualificazione della ricerca).

4.2 Risorse strutturali

Con riferimento alla valutazione delle risorse strutturali, il D.M. 14/2018 prevede che le dotazioni edilizie e strumentali "*devono avere carattere di stabilità*". A tal fine **le strutture necessarie allo svolgimento delle attività devono essere nel pieno ed esclusivo possesso del richiedente, almeno per la durata di un ciclo quinquennale, a partire dall'anno accademico per il quale viene richiesto l'accreditamento.**

Relativamente alle **strutture** e alla **strumentazione** destinate alle attività didattiche del corso di cui si richiede l'accreditamento, **è necessario che l'Istituzione assicuri**, anche in funzione della tipologia del corso e del numero di studenti iscrivibili:

- a) la capacità delle **risorse edilizie e strutturali** di permettere la piena frequenza degli iscritti alle attività formative previste, nonché lo studio individuale e di gruppo;
- b) la piena adeguatezza delle **strutture didattiche** (aule, laboratori, biblioteche, teatri) rispetto alle specificità del corso;
- c) la piena adeguatezza delle **dotazioni strumentali** (attrezzature, strumenti, macchinari, postazioni PC, *software*) con riferimento alle attività formative e alle tematiche di ricerca previste.

Inoltre, la disponibilità delle strutture deve essere tale da garantire a ciascun iscritto la completa fruibilità dei servizi.

L'Istituzione è tenuta a fornire evidenza circa l'adeguatezza delle risorse di cui sopra sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo (attraverso planimetrie e descrizioni dettagliate del numero, delle caratteristiche e delle dimensioni degli spazi, nonché della strumentazione disponibile e funzionale alle esigenze specifiche degli insegnamenti e delle attività didattiche, in rapporto alla tipologia dei corsi proposti e al numero degli studenti iscrivibili).

4.3 Risorse di personale

Per quanto riguarda i requisiti relativi alle risorse di personale, il D.M. 14/2018 prevede che tra gli elementi su cui basare la valutazione delle richieste di accreditamento di nuovi bienni vi sia *"la valutazione, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, della docenza da impegnare nei corsi commisurata al numero e alla tipologia delle attività formative e rapportata al numero degli studenti iscrivibili"*.

4.3.1 Requisiti quantitativi della docenza

In rapporto alle attività formative, il **numero di docenti** per ciascun corso di diploma accademico di cui si chiede l'autorizzazione deve essere **almeno pari al numero dei settori artistico-disciplinari** afferenti alla tipologia delle attività di **base e caratterizzanti** previste dall'ordinamento didattico.

Per ciascun corso l'Istituzione deve disporre inoltre:

a) in caso di **Istituzioni statali**, di un numero di docenti con **titolarità** (docenti a tempo indeterminato o a tempo determinato su posto in organico) tale da assicurare la copertura disciplinare di **almeno il 40%** dei crediti degli insegnamenti di **base e caratterizzanti** previsti dall'ordinamento didattico;

b) in caso di **Istituzioni non statali**, di un numero di docenti **interni** (a tempo indeterminato o comunque in possesso di uno contratto **almeno biennale**⁴) tale da assicurare la copertura disciplinare di **almeno il 40%** dei crediti degli insegnamenti di **base e caratterizzanti** previsti dall'ordinamento didattico.

La docenza da impegnare nei corsi deve inoltre essere adeguatamente rapportata al numero degli studenti iscrivibili, definito anche in relazione alle esigenze delle attività didattiche e agli spazi a disposizione dell'Istituzione.

4.3.2 Requisiti qualitativi e livello di qualificazione della docenza

Il giudizio sulla qualificazione didattica e scientifico-artistica della docenza si basa su specifici parametri di valutazione del profilo artistico, professionale e culturale dei docenti, di seguito richiamati, tenendo conto delle specificità di ciascun settore AFAM. Si richiama, a tale proposito, lo standard 1.5 "Teaching staff" degli ESG 2015.

Limitatamente alle istituzioni pubbliche, con riferimento ai docenti a tempo indeterminato

⁴ Per ciascuno dei docenti individuati si richiede il caricamento in piattaforma del contratto di affidamento dell'insegnamento. Tale contratto può essere anche condizionato all'avvenuto accreditamento del corso.

(ruolo) o determinato (su posto in organico), **nel caso di affidamento di insegnamenti "fuori titolarità"**, l'ANVUR verifica l'adeguatezza delle procedure adottate dalle Istituzioni e i profili dei docenti al fine di garantire l'elevata qualificazione della docenza, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e da quanto richiesto alle Istituzioni dalle richiamate indicazioni contenute negli ESG 2015, anche attraverso le risultanze dell'attività di monitoraggio e valutazione richiesta ai Nuclei di Valutazione delle Istituzioni AFAM, ai sensi del D.P.R. 132/2003 e della L. 205/2017.

Con riferimento ai docenti esterni, a contratto, per tutte le Istituzioni AFAM il requisito di qualificazione della docenza verrà valutato rispetto a:

- a) **procedure di reclutamento adottate.** In particolare, verranno valutate le modalità utilizzate per il reclutamento e i contenuti dei bandi utilizzati (requisiti richiesti, tempi, etc.);
- b) **valutazione del profilo artistico, professionale e culturale dei docenti, tenendo conto delle specificità di ciascun settore AFAM, secondo i requisiti e criteri di seguito indicati**, attraverso l'esame dei *curricula* dei docenti messi a disposizione nella piattaforma informatica, con particolare riferimento all'attività artistico/scientifica e professionale, all'attività didattica prestata in Istituzioni AFAM o in ruoli analoghi, all'attività di ricerca, al livello delle pubblicazioni scientifiche ed alla loro collocazione editoriale, nonché alla pertinenza del profilo artistico/scientifico e professionale e di ricerca all'insegnamento assegnato.

Valutazione del CV del docente

Ai fini di una positiva valutazione del CV del docente, redatto esclusivamente nel formato ANVUR disponibile nella piattaforma informatica, si ritiene indispensabile accertare, nell'ordine, i seguenti tre requisiti:

Requisito 1: il possesso di un adeguato profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca (definito nel par. 4.3.2.1.);

Requisito 2: la pertinenza del profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca all'insegnamento indicato;

Requisito 3: il possesso di un adeguato profilo culturale (definito nel par. 4.3.2.2.) oppure di una pregressa attività di insegnamento **con titolarità almeno biennale** (che preveda **almeno 50 ore di didattica frontale per ogni annualità**, effettuate mediante contratto di insegnamento) in corsi di formazione superiore, esclusivamente nel gruppo disciplinare pertinente all'insegnamento indicato, con eventuali specifiche indicazioni per settore, di seguito definite (par. 4.3.2.2.).

In assenza del possesso del Requisito 3, ai fini di una positiva valutazione del CV del docente sarà possibile esprimere un giudizio positivo esclusivamente qualora risulti evidente l'elevata qualità dei profili di cui ai Requisiti 1 e 2. **In questo caso la positiva valutazione del CV non concorrerà comunque al raggiungimento del limite dei CFA (80%) previsto per l'adeguatezza complessiva della docenza (come di seguito definito).**

Valutazione sulla qualificazione complessiva della docenza

L' ANVUR esprime una valutazione positiva sull'adeguatezza complessiva della docenza

se i docenti in possesso dei Requisiti 1, 2 e 3 sopraelencati assicurano la copertura disciplinare di almeno l'80% dei CFA del corso di diploma accademico affidati a un docente (sono pertanto esclusi dal computo i CFA relativi alla prova finale e al tirocinio e quelli attribuiti a seguito di attività quali partecipazione a seminari/workshop etc.).

4.3.2.1 Profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca

Per quanto riguarda il profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca del docente e la pertinenza rispetto all'insegnamento affidato (Requisiti 1 e 2), rientrano in questo ambito e sono oggetto di valutazione:

- **l'attività e la relativa produzione artistico/scientifica**, valutata in relazione alla **coerenza** del settore artistico disciplinare dell'insegnamento attribuito;
- **l'attività professionale documentata**, con particolare riferimento a quella inerente alla materia di insegnamento;
- **i prodotti della ricerca** (ivi inclusi quelli realizzati con modalità diverse dalle pubblicazioni cartacee o on-line) con particolare riferimento a quelli connessi al settore artistico disciplinare dell'insegnamento attribuito.

Si precisa inoltre che tra i criteri generali utilizzati per la valutazione delle attività artistico/scientifiche, professionali e dei prodotti della ricerca sopra menzionati vi sono, oltre alla **pertinenza** rispetto al settore artistico disciplinare attribuito al docente, anche: i) la **rilevanza** dei canali di diffusione nel caso dei prodotti della ricerca o del contesto di riferimento in cui si è svolta l'esperienza professionale; ii) **la numerosità e la continuità** dei prodotti/attività; iii) **eventuali riconoscimenti** nazionali o internazionali nella comunità di riferimento.

Saranno valutate esclusivamente le attività e i prodotti documentati che presentino una descrizione completa e dettagliata. A tal fine, è obbligatorio utilizzare il template per la redazione del curriculum messo a disposizione dall'Agenzia, debitamente compilato, firmato dal docente, datato e accompagnato da una fotocopia di un documento di identità.

Principali tipologie di prodotti della ricerca e/o attività valutabili

Per ogni ambito disciplinare la Commissione di Esperti designati dall'ANVUR effettua le proprie valutazioni tenendo conto delle specifiche abitudini di ricerca e del lavoro di classificazione dei prodotti della ricerca recentemente avviato dal Ministero con la partecipazione dell'ANVUR e del CNAM.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le **principali tipologie di prodotti della ricerca e/o attività valutabili** dalla Commissione per l'analisi dei profili artistici/scientifico-professionali dei docenti proposti:

- Monografia scientifica e prodotti assimilati, dotati di codice ISBN o ISSN o ISMN e, se disponibile, di codice DOI (saggi, manuali, edizioni critiche, bibliografie critiche, curatele di volumi collettivi o cataloghi, traduzioni scientifiche, ecc.);
- -Pubblicazione in rivista dotata di codice ISSN (articoli scientifici o rassegne critiche, recensioni di taglio critico, traduzioni scientifiche, ecc.);
- Contributo in volume, dotato di codice ISBN o ISMN, e, se disponibile, di codice DOI (capitoli, voci enciclopediche, schede di catalogo, prefazioni/postfazioni

scientifiche, ecc..);

- Contributo in atti di convegno (in rivista o in volume), dotato di codice ISBN, ISSN o ISMN, e, se disponibile, di codice DOI
- Brevetto (concessione nazionale, concessione internazionale, estensione internazionale)
- Risultati di attività di progettazione e direzione artistica di eventi e progetti (festival, rassegne, collezioni o allestimenti)
- Prodotto di ricerca artistica, musicale, coreutica, teatrale, cinematografica, audiovisiva (opera o portfolio di opere, videoinstallazioni, opere fotografiche, web art, regia di audiovisivo, sceneggiatura, composizione musicale, coreografia, performance artistica originale, ecc..);
- Progetti di design e comunicazione visiva (product e industrial design, service design, meta design, lighting o sound design, editoria e comunicazione visiva, progetti architettonici, urbanistici, paesaggistici, ecc..)
- Prodotto nell'ambito del restauro (conservazione, manutenzione, restauro, indagini sui materiali, sperimentazione di materiali o prodotti innovativi, ecc..)
- Software e banche dati (in ambito artistico, musicale, coreutico del design del restauro).

Per quanto riguarda le attività saranno valutate a titolo esemplificativo:

- partecipazione e/o organizzazione di congressi, workshop, concorsi artistici, eventi
- mostre personali e/o collettive
- esperienza qualificata nei ruoli di attore, di regista, sceneggiatore, scenografo, costumista, light o sound designer, coreografo/danzatore di teatrodanza, esperto di maschera, cantante, truccatore, trainer vocale o fisico, ecc..
- performance, concerti, spettacoli musicali
- altre attività qualificate attinenti agli insegnamenti.

4.3.2.2. Profilo culturale e pregressa attività di insegnamento

Per quanto riguarda il profilo culturale di cui al Requisito 3, si fa riferimento al possesso di un **titolo di studio** di vecchio ordinamento (AFAM o universitario) o di formazione terziaria almeno di II ciclo del Processo di Bologna/**livello 7 EQF** (diploma accademico di II livello AFAM, laurea magistrale o specialistica universitaria) rilasciato da istituzioni ufficiali italiane o straniere, legalmente riconosciute/accreditate nel sistema della formazione superiore di riferimento⁵. Per alcuni settori e/o per alcune discipline può essere richiesto il possesso di uno specifico diploma accademico di II livello, oppure di un titolo specifico universitario di II ciclo del Processo di Bologna/ livello 7 EQF.

Si fa presente che, per la valutazione dei titoli di studio, le informazioni indicate nel CV dovranno essere complete in ogni loro parte e tali da permettere l'esatta individuazione dell'ente o Istituzione, pubblico o privato, italiano o straniero, che ha rilasciato il titolo. I titoli di studio dichiarati da ciascun docente devono essere posseduti al momento della

⁵ È opportuno precisare che la riconoscibilità dei titoli esteri rilasciati da Istituzioni straniere operanti in Italia è subordinata all'accREDITAMENTO di queste ultime secondo quanto previsto dal D.M. n. 214/2004.

presentazione dell'istanza al Ministero.

I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati valutabili soltanto se sarà allegato al CV, oltre alla copia del titolo di studio estero, anche il **provvedimento di riconoscimento di equipollenza** rilasciato dalla competente Autorità, o in alternativa il **provvedimento di equivalenza** rilasciato secondo quanto previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001⁶. In entrambi i casi, tali attestazioni dovranno essere accompagnate dall'indicazione della tipologia di diploma accademico corrispondente al titolo estero e della votazione prevista dall'ordinamento accademico italiano equivalente alla valutazione con cui è stato conseguito il titolo estero.

Si precisa che il possesso di attestati di frequenza di seminari e corsi di studio privati o di competenza Regionale e Comunale (previa specifica delle ore frequentate nelle singole discipline e del nome degli insegnanti, possono essere considerati al più titoli "aggiuntivi" ovvero attività a supporto dei requisiti richiesti che non sopperiscono in alcun modo all'assenza dei titoli di studio richiesti.

Per la **pregressa attività di insegnamento** di cui al Requisito 3, si intende un'attività di insegnamento con titolarità in corsi di formazione superiore presso Istituzioni statali o riconosciute dallo Stato, italiane o straniere, **per almeno due annualità (anche non consecutive)** e con contratto di insegnamento relativo allo stesso settore disciplinare dell'insegnamento indicato o ad esso affine. Anche per tale requisito potranno essere previste indicazioni specifiche per settore.

Sono valutate unicamente le attività di insegnamento per le quali sono dichiarati: il nome dell'insegnamento, la titolarità, la tipologia (intero insegnamento curriculare o modulo, laboratorio, etc.), il corso all'interno del quale si è tenuto tale insegnamento, l'Istituzione, la specifica delle ore svolte e la tipologia di contratto.

4.4 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono valutate in conformità con lo standard 1.6 "Learning resources and student support" degli ESG 2015.

Con riferimento a tale requisito le **istituzioni pubbliche** presentano il "*Bilancio annuale di Previsione, formulato in termini finanziari di competenza e di cassa, che viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 ottobre di ogni anno sulla base degli obiettivi e delle priorità indicate dal Consiglio Accademico e dalla Consulta degli studenti*", redatto come previsto dallo schema di Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità elaborato dal MIUR d'intesa con il Ministero dell' Economia e delle Finanze, trasmesso con nota MIUR prot. 3420 del 13/07/2004. Per tali istituzioni la valutazione dell'ANVUR tiene conto delle verifiche già effettuate dagli organi competenti in base alla normativa vigente. **Limitatamente alle istituzioni pubbliche nel settore musicale**, la valutazione si basa, inoltre, sulle osservazioni riportate nella relazione dei Comitati territoriali di coordinamento tra le Istituzioni (Co.Te.Co.) in merito alla sostenibilità dell'iniziativa

⁶ <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli>

didattica, con riferimento al numero di studenti che si intendono iscrivere ai corsi accademici di II livello.

Per le **Istituzioni autorizzate ex art. 11** del D.P.R. 212/2005 la valutazione delle risorse finanziarie della nuova iniziativa formativa proposta viene effettuata verificando se sono state correttamente previste risorse idonee in relazione alle esigenze specifiche del nuovo corso che si intende attivare.

4.5 Organizzazione e centralità dello studente

In conformità con lo standard 1.4 "*Student admission, progression, recognition and certification*" degli ESG 2015, l'ANVUR valuta l'adeguatezza delle procedure adottate per il nuovo corso riguardo alle modalità di ammissione e al riconoscimento delle attività formative pregresse.

Relativamente all'organizzazione e alla centralità dello studente, secondo quanto previsto dallo standard 1.3 "*Student-centred learning, teaching and assessment*" degli ESG 2015, viene approfondito il ruolo attivo svolto dalla Consulta degli Studenti, insieme all'efficacia delle rilevazioni delle opinioni studentesche promosse dall'Istituzione (azioni poste in essere per sensibilizzare gli studenti alla partecipazione alla rilevazione dell'opinione degli studenti e delle modalità di diffusione dei risultati della rilevazione alla comunità accademica).

AVVERTENZE GENERALI

La documentazione allegata alla domanda deve essere prodotta esclusivamente in formato pdf consultabile, non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi ed espressioni in lingua straniera di uso comune.

Il *curriculum* formativo e professionale dei docenti proposti, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il format ANVUR disponibile nella piattaforma ministeriale, dovrà essere datato e sottoscritto con firma autografa; la non autenticazione del *curriculum* comporterà l'invalidità delle dichiarazioni effettuate.

L'ANVUR non assume alcuna responsabilità circa l'incompletezza o l'inesattezza delle informazioni indicate nell'istanza.

In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Tale disposizione non si applica alle pubblicazioni, che possono essere prodotte in lingua originale.